

COMUNE DI ESTE



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL POTERE
SOSTITUTIVO DEGLI ORGANI COMUNALI NEL
CONFERIMENTO DI INCARICHI NULLI AI SENSI DEL D.LGS
N.39/2013**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 29.09.2016

ART. 1

OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento contiene la disciplina finalizzata a dare attuazione alle “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico” di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, ivi compreso quanto disposto dall’articolo 18, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 39/2013. In particolare vengono disciplinate le procedure interne e individuati gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico nel periodo in cui, ai sensi dell’art. 18, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2013, agli organi titolari viene interdetta la possibilità di conferimento.
2. Nel caso in cui un organo del comune conferisca un incarico in violazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013 il medesimo affidamento è nullo e l’organo che vi ha dato causa, previo apprezzamento anche del profilo psicologico di cd colpevolezza da parte dell’autore, è soggetto alla sanzione dell’interdizione al conferimento di incarichi per un periodo di tre mesi decorrenti dalla data di comunicazione della nullità. Tale sanzione non è una conseguenza automatica della dichiarazione di nullità dell’incarico ma è subordinata all’apprezzamento del profilo psicologico che potrà essere costituito dal dolo o anche dalla colpa, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 689/1981. La colpa, in particolare, intesa come negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza di leggi o regolamenti non dovrà necessariamente essere valutata come grave ma sarà sufficiente la sussistenza della colpa lieve.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.39/2013 e ss.mm.e ii.

ART. 2

INDIVIDUAZIONE SOGGETTO RILEVATORE

1. La funzione di contestazione dell’esistenza di cause di inconfiribilità o di incompatibilità nell’assunzione di funzioni o incarichi nell’Ente, è attribuita al Responsabile della prevenzione della corruzione.
2. Il Responsabile è tenuto a segnalare i casi di possibile violazione delle disposizioni del D.lgs n. 39/2013 all’Autorità nazionale anticorruzione nonché alla Corte dei conti per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

ART.3

OBBLIGHI PRELIMINARI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI

1. Tutti i conferimenti di incarichi devono essere preceduti dalla dichiarazione di inesistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni normative, resa da parte dei soggetti a cui l’incarico sarà conferito. La dichiarazione deve essere resa ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000 n 445, secondo gli schemi che saranno approvati con apposito provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione, e deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente. La presentazione della dichiarazione è condizione necessaria per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.
2. Relativamente alle cause di incompatibilità, il soggetto cui è stato conferito l’incarico è tenuto a

presentare annualmente, entro il 31 gennaio, all'organo conferente, una dichiarazione circa l'insussistenza di tali cause.

3. La dichiarazione mendace, accertata nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta l'inconferibilità nei confronti dello stesso di qualsivoglia incarico tra quelli previsti dal D.Lgs. n. 39/2013 per un periodo di cinque anni, ferma restando ogni altra responsabilità.
4. In caso di incompatibilità il soggetto cui è stato conferito l'incarico è obbligato a scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 (quindici giorni) dalla data della notifica dell'atto di contestazione adeguatamente motivato, tra la permanenza dell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche svolti in situazioni di incompatibilità. Entro lo stesso termine l'interessato può presentare le sue difese e l'organo conferente può inviare eventuali controdeduzioni.
5. Decorso il suddetto termine perentorio di 15 (quindici giorni) dalla notifica dell'atto di contestazione all'interessato, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, dell'insorgere della causa di incompatibilità, lo svolgimento degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI comporta, in caso di incompatibilità accertata, la decadenza dell'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo.

ART. 4

OBBLIGHI SUCCESSIVI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI

1. I provvedimenti di conferimento di incarichi, così come definiti dal D.Lgs. n.39/2013, assunti dagli organi o dai dirigenti del Comune, debbono essere trasmessi al Responsabile della prevenzione della corruzione, a cura del soggetto che vi ha provveduto entro 7 (sette giorni) dall'adozione, unitamente alla dichiarazione di cui all'art. 3 del presente regolamento.

ART. 5

PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELLE NULLITÀ

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, nelle possibili ipotesi di violazione delle disposizioni inerenti l'inconferibilità e l'incompatibilità degli incarichi in rappresentanza dell'ente in amministrazioni pubbliche, enti pubblici ed enti privati in controllo pubblico, contesta la circostanza sia all'organo conferente sia al soggetto incaricato, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per le deduzioni alle contestazioni, anche con eventuale richiesta di audizione. Entro i 15 (quindici) giorni successivi al termine per la presentazione delle deduzioni o dalla data di audizione, il Responsabile accerta, con provvedimento espresso e motivato, l'eventuale nullità e notifica la circostanza all'organo conferente e al soggetto incaricato. Dà quindi avvio, tramite gli uffici comunali, sia alla procedura di recupero, di cui al successivo art.8, delle eventuali somme indebitamente percepite, sia, qualora venga applicata la sanzione che vieta all'organo conferente di affidare incarichi per un periodo pari a tre mesi, alla procedura surrogatoria di cui al successivo art.7.

ART. 6

ORGANO SURROGANTE

1. L'organo surrogante è così individuato:
 - La Giunta comunale, se l'affidamento nullo sia stato operato dal Sindaco o dal Consiglio comunale;
 - il Consiglio comunale, se l'affidamento nullo sia stato operato dalla Giunta Comunale;
 - il Sostituto del Responsabile di Area, previamente individuato ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari, se l'affidamento nullo sia stato operato dallo stesso.

ART. 7

PROCEDURA SURROGATORIA

1. Entro 7 (sette) giorni dall'accertamento della nullità dell'incarico e l'applicazione della sanzione inibitoria, il Responsabile della prevenzione della corruzione invita l'organo surrogante a valutare la necessità di affidare nuovamente l'incarico di cui è stata accertata la nullità.
2. Se l'organo surrogante valuta che sussista la necessità di procedere alla nomina, provvede entro dieci giorni ad attivare la procedura di nomina da concludersi entro i successivi 10 (dieci) giorni, salvo norme che impongano termini più ampi.
3. L'organo che procede in via sostitutiva comunica le decisioni assunte al Responsabile della prevenzione della corruzione e gli trasmette i relativi provvedimenti.
4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione comunica al Sindaco ed ai capigruppo consiliari il provvedimento con cui accerta la nullità degli incarichi, l'eventuale sanzione che vieta all'organo conferente di affidare incarichi per un periodo pari a tre mesi e gli eventuali provvedimenti sostitutivi.
5. Nell'esercizio del potere sostitutivo è sancito l'obbligo di astensione in capo ai componenti degli organi che hanno partecipato attivamente all'adozione degli atti relativi al conferimento di incarico di cui è stata accertata la nullità.
6. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili delle conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione nonché i dissenzienti e gli astenuti.

ART. 8

PROCEDURA DI RECUPERO

1. Entro 7 (sette) giorni dall'accertamento della nullità, il Responsabile trasmette gli atti al Responsabile dell'Area I per il recupero delle somme eventualmente già erogate in forza dell'incarico conferito di cui sia stata accertata la nullità.

ART. 9

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. L'atto di accertamento della nullità del conferimento di incarico e le dichiarazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.